

L. 99/2013 " LE NORME RELATIVE AL LAVORO "

Nel nostro ultimo aggiornamento dello scorso luglio abbiamo dedicato il nostro Fuorilinea agli incentivi alle assunzioni, nazionali e regionali, introdotti dal Decreto Legge 76/2013 (conosciuto come "Decreto Giovannini"), contenente le "misure urgenti per l'occupazione". Il decreto Giovannini è stato di recente convertito in legge, apportando delle modifiche alle misure previste inizialmente, che vi riportiamo in questo aggiornamento.

1- INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Al fine di promuovere l'occupazione e favorire immediate opportunità d'impiego, si prevedono degli ulteriori incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere le persone che rientrano nelle differenti categorie descritte.

Potrebbe rivelarsi utile indicare l'incentivo di cui potreste essere beneficiari all'interno del vostro Curriculum Vitae o nella vostra lettera di presentazione (è poi compito del datore di lavoro a richiedere il contributo, all'INPS)

Gli incentivi riguardano assunzioni a tempo indeterminato che avvengano entro il 31 dicembre 2015.

Le due principali categorie interessate sono i giovani tra i 18 ed i 29 anni e i percettori di ASPI.

I giovani tra 18 e 29 anni destinatari della misura devono rientrare in una delle due categorie:

- **mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;**
- **assenza di diploma di scuola media superiore o professionale.**

L'incentivo consiste in una riduzione di un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile a fine previdenziali e non può superare l'importo massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

Nel caso di una nuova assunzione, il datore potrà usufruire del contributo per un periodo di 18 mesi.

Nel caso di una trasformazione di un precedente rapporto di lavoro con un giovane che presenta i requisiti richiesti, potrà usufruire dell'incentivo per 12 mesi se, entro un mese dalla trasformazione del rapporto, il datore assume un altro dipendente.

Per i percettori di ASPI, qualora assunti a tempo pieno ed indeterminato, si prevede la **restituzione del 50% dell'indennità mensile residua** che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di permanenza dello stato di disoccupazione.

2- POLITICHE ATTIVE

Oltre agli incentivi per i datori di lavoro, troviamo le misure per aumentare le possibilità d'impiego e formazione in tempi più rapidi. Tra le novità vi segnaliamo la "**Garanzia Giovani**", progetto che si inserisce all'interno del riordino dei servizi per l'impiego. L'aspetto principale della Garanzia consiste nella proposta a giovani con meno di 25 anni di:

- un'offerta di lavoro, di stage, di un periodo di apprendistato, entro 4 mesi dalla fine degli studi o dalla perdita del lavoro;
- l'orientamento in percorsi di alternanza studio/lavoro, di tirocinio, di auto-imprenditorialità.

Altro aspetto che riguarda i servizi per l'impiego, è la previsione di attivare strumenti che promuovono la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di integrazione salariale, in particolare quelli "in deroga".

3- MODIFICHE AI CONTRATTI DI LAVORO

La legge è intervenuta anche sulla disciplina dei contratti di lavoro, già modificati dalla Legge Fornero del 2012, di cui ci eravamo occupate in un precedente approfondimento.

Contratto a termine

Viene estesa a tutte le tipologie d'assunzione la possibilità di stipulare un contratto a termine acasuale, cioè senza la specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per cui si instaura il rapporto di lavoro.

Si prevedono poi due casi in cui il contratto a termine, stipulato senza causale, debba essere trasformato in un rapporto a tempo indeterminato:

- nel caso in cui si superi la durata complessiva di 36 mesi;
- nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre la scadenza per oltre 30 giorni (se il contratto aveva durata minore o uguale a 6 mesi) o per oltre 50 giorni (se il contratto aveva durata superiore a 6 mesi). Questa norma non vale per i lavoratori stagionali.

Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)

Si introduce un limite massimo di utilizzo per questa tipologia di contratto: il datore di lavoro potrà impiegare con questa formula ciascun lavoratore per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. Per i contratti già stipulati si conteggiano le giornate lavorate a far data dall'entrata in vigore della legge. In caso di superamento del limite massimo il rapporto si trasforma in contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Non si applicano queste disposizioni nel caso in cui:

- il rapporto di lavoro riguardi i settori del turismo, dei pubblici esercizi, dello spettacolo;
- il contratto sia stato stipulato prima del 18 luglio 2012 e risulti incompatibile con le novità della Riforma Fornero. Il contratto sarà valido, in questa forma, fino al 1 gennaio 2014. Successivamente a questa data dovrà essere adeguato a tutte le nuove norme.

Collaborazione a progetto

Si stabilisce che i contenuti del contratto scritto (la durata, la descrizione del progetto, il corrispettivo) sono tassativamente richiesti: questo vuol dire che in assenza di forma scritta il contratto a progetto si considera nullo.

Inoltre, se la collaborazione ha come oggetto un'attività di ricerca scientifica che nel corso del tempo viene ampliata o prorogata, è possibile proseguire automaticamente il rapporto di lavoro.

Un'importante novità è poi l'estensione alle collaborazioni a progetto della convalida delle dimissioni, nell'ambito dell'obiettivo di contrastare la pratica delle "dimissioni in bianco".

Associazione in partecipazione

Anche per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro è adesso obbligatorio convalidare le dimissioni.

Lavoro accessorio (con voucher)

Nella definizione di lavoro accessorio si elimina il riferimento all'occasionalità della prestazione. L'elemento importante e qualificante per questa tipologia di impiego è che il compenso massimo nell'anno solare sia di 5000 euro (2000 se il committente è imprenditore). È fatta salva la possibilità di lavorare tramite voucher per chi percepisce ammortizzatori sociali; in questo caso il compenso massimo è di 3000 euro nell'arco dell'anno solare.

Apprendistato

Per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015 si prevede la possibilità di trasformare un contratto di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in un contratto di apprendistato professionalizzante. La durata massima dei due periodi non può superare i limiti previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Tirocini ed alternanza scuola-lavoro

Per quanto riguarda i tirocini attivati presso strutture pubbliche, sono istituiti due fondi speciali:

- presso il Ministero dei beni culturali per l'anno 2014 allo scopo di instaurare rapporti di tirocinio con giovani fino a 29 anni per la tutela dei beni culturali;
- presso il Ministero del lavoro fino al 2015 per finanziare i rimborsi spese di tirocini instaurati nell'ambito di pubbliche amministrazioni.

Per i i tirocini curriculari previsti all'interno di percorsi di studio universitari si stabilisce che:

- per gli studenti iscritti a corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014 è previsto un rimborso per lo svolgimento di tirocini curriculari della durata minima di tre mesi. Le università contribuiscono nella misura del 50% al rimborso dato dall'azienda privata o dall'ente pubblico, per un massimo di 200 euro mensili; il contributo, in questa prima formula, viene attribuito sulla base di criteri di premialità (per esempio dando priorità a chi ha già terminato gli esami del corso di laurea, o in base alla media degli esami).

Per quanto riguarda gli studenti delle classi quarte e quinte delle superiori, si prevede la pianificazione di tirocini extracurriculari all'interno di imprese o enti pubblici, con l'attribuzione di crediti formativi. L'intervento riguarda in via prioritaria gli istituti tecnici e le scuole professionali.

4 ULTERIORI MISURE N MATERE DI OCCUPAZIONE

si ripristina la possibilità di mantenere lo stato di disoccupazione se si svolge attività lavorativa per un reddito annuale inferiore a 8000 euro (se il lavoro è dipendente) o a 4800 euro (se il lavoro è autonomo); la sospensione dello stato di disoccupazione avviene per contratti aventi durata fino a 6 mesi (mentre la dizione precedente parlava di durata inferiore a 6 mesi); si elimina il limite di 35 anni d'età per costituire società semplificate a responsabilità limitata.

Per maggiori informazioni contattaci!

FeLSA CISL Firenze,

via Carlo del Prete 135, Firenze – zona Novoli

tel 0553269039/ 0553269041,

mail atipici.firenze@cisl.it

G) Bando Regionale “Avviso pubblico per l’attuazione delle misure di politica attiva per l’inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro”.

- L’assunzione di donne over 40 disoccupate/inoccupate da oltre 6 mesi e di persone disoccupate/inoccupate over 50,

- a tempo determinato, da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi di contratto, comporta un contributo mensile di 210 euro (se il contratto ha una durata compresa tra 3 e 5 mesi); di 228 euro (per contratti di durata compresa tra 6 e 8 mesi); di 264 euro (per contratti tra 9 e 12 mesi).

- a tempo indeterminato, dà diritto ad un contributo di 8000 euro per l’assunzione full time, e di 4000 euro per l’assunzione part time.

Questi incentivi valgono anche in caso di proroga del contratto e/o di stabilizzazione. Inoltre è possibile richiedere, per entrambe le categorie di lavoratori beneficiari, anche i voucher formativi, per un massimo di 3000 euro.

Per maggiori informazioni contattaci!

FeLSA CISL Firenze,

via Carlo del Prete 135, Firenze – zona Novoli

tel 0553269039/ 0553269041,

mail atipici.firenze@cisl.it

